



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via PEC

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento del tesoro
Servizio affari legali e contenzioso
dt.segreteria.affarilegali@dt.tesoro.it

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio del Direttore
ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione affari giuridici e legali
prot.dag@giustiziacert.it

CIRCOLARE N. 5/V

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE

ALLA SEGRETERIA TECNICA DEL MINISTRO
SEDE

ALLA DGPIIPMI
SEDE

A ITALIA FINTECH
camilla@italiafintech.org

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

A INFOCAMERE SCPA
protocollo@pec.infocamere.it

A SI.CAMERA ex CENTRO STUDI DELLE CCIAA
GUGLIELMO TAGLIACARNE



Oggetto: **Legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), art. 1, c. 45 - Intervenute modifiche in tema di indicazione del codice fiscale - Riflessi sulla tenuta del registro delle imprese.**

Sono pervenute a questa Amministrazione diverse richieste di chiarimenti circa i riflessi sugli adempimenti in materia di pubblicità legale d'impresa scaturenti dalle modifiche recate dalla norma richiamata in oggetto all'art. 6 del DPR 605/1973.

All'esito di dette modifiche, l'art. 6 cit., per gli aspetti che qui rilevano, così recita:

<<Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

[...]

g-quinquies) atti e negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.

[...]

L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. [...]>>.

Sulla scorta della disposizione così modificata alcuni operatori finanziari hanno segnalato di ritenere priva di fondamento giuridico la richiesta, avanzata dagli uffici del registro delle imprese, del codice fiscale (italiano) dei soggetti esteri (persone fisiche) non residenti, che si siano resi acquirenti, per il tramite dei suddetti operatori finanziari, di azioni o quote di partecipazione in società di capitali italiane, nel momento in cui svolgano i conseguenti adempimenti pubblicitari.

Non risultando del tutto perspicua la portata delle norme sopra richiamate, e considerati i possibili rilevanti riflessi sulla tenuta del registro delle imprese derivanti da una loro lettura nel senso dell'eliminazione dell'obbligo, nei casi indicati, dell'acquisizione del codice fiscale italiano (che costituisce dal 1999, e cioè dalla data di emanazione del DPR n. 558, il dato fondante per la tenuta del registro delle imprese), si è ritenuto opportuno acquisire l'avviso dell'Agenzia delle entrate al riguardo.

Quest'ultima ha espresso, sull'argomento, le seguenti considerazioni:

<<[...] si ritiene di poter convenire con il richiedente Ministero dello Sviluppo Economico e sostenere che i soggetti esteri non residenti che compiano operazioni mediante intermediari finanziari, ai sensi della legislazione tributaria, non siano più obbligati, per quelle operazioni, ad acquisire un numero di codice fiscale italiano e possano, invece, a quei fini, limitarsi ad indicare i dati anagrafici necessari per richiedere il codice fiscale medesimo.

L'innovazione normativa, con l'eliminazione dell'inciso sopra descritta [disposta dalla disposizione richiamata in oggetto], peraltro, risulta riferita all'adempimento di obblighi connessi a quelli fiscali o relativi all'anagrafe tributaria.



Ciò in quanto l'articolo 6 del DPR 605 del 1973 indica gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale nel contesto di un atto normativo dedicato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, alla disciplina del funzionamento dell'anagrafe tributaria, la quale "raccolge e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari".

Rimangono peraltro ferme le valutazioni di altre amministrazioni eventualmente competenti per quanto concerne disposizioni di natura extra-tributaria, dalle quali possa discendere la necessità di indicare il codice fiscale ad altri fini>>.

Al riguardo, valutato che le iscrizioni nel registro delle imprese sono rette, come ben noto, dal principio di tassatività di cui all'art. 2188, comma 1, del codice civile, e che non risulta possibile rinvenire, nella vigente normativa, una specifica previsione che imponga l'indicazione del numero di codice fiscale, per i soggetti in questione, in sede di adempimento degli oneri pubblicitari, se ne deve concludere che l'eventuale richiesta di detto numero per detti soggetti da parte di codesti uffici non sia supportata a livello normativo e quindi contraria al cennato principio di tassatività.

In luogo di tale dato, secondo la previsione dell'art. 6 in esame, dovrà pertanto procedersi, per i casi in questione, all'acquisizione dei dati di cui all'art. 4 del DPR 605/1973, <<con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero>>.

Le indicazioni contenute nella circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016, capitolo "Istruzioni generali", paragrafo "Codice fiscale dei soggetti esteri non residenti", devono intendersi, di conseguenza, modificate alla luce delle considerazioni sopra esposte.

Si invitano codesti uffici allo scrupoloso rispetto delle indicazioni della presente nota.

Firmato elettronicamente
IL DIRETTORE GENERALE
Gianluca Scarponi